




Concorso Internazionale di Progettazione
per la realizzazione del Polo Scolastico
di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare



**CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
IN DUE GRADI**

**Realizzazione del Polo Scolastico
di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare**

**ALLEGATO 11
Schema Contratto**

UN CONCORSO DI:



IN COLLABORAZIONE CON:



www.arianoirpinoattraversolascuola.concorrimi.it

SCHEMA DI CONTRATTO

RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23, 24 DEL D.LGS. N. 50/2016), E INOLTRE DEGLI ARTICOLI 91, 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE" IN ARIANO IRPINO.

L'anno 2017 il giorno del mese di in Ariano Irpino il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, attesta che dinnanzi a me sono comparse le seguenti parti per la stipula del presente atto in forma pubblica amministrativa

(2) - il Comune di Ariano Irpino, (3) con sede in Ariano Irpino - (provincia di Avellino), piazza Plebiscito 1 , (codice fiscale e partita IVA 81000350645), rappresentato del in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del (4) di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»,

e

- il signor iscritto all'Ordine degli della provincia di libero professionista, con studio / sede in al n. , (provincia di), via/piazza (codice fiscale , partita IVA) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale , partita IVA)

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale , partita IVA) costituita da sé stesso e dai signori , i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di di cui all'articolo 46, comma 1, lettera del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata " " con sede in (provincia di), via/piazza , n. (codice fiscale , partita IVA) nella sua qualità di

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 c.1 lett. f) del decreto legislativo n. 50 del 2016 denominato " ", con sede in (provincia di), via/piazza , n. ... (codice fiscale , partita IVA) nella sua qualità di.....;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016) , con atto di mandato rogato dal notaio rep. in data

Premesso

che con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. in data è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli del D.lgs. 50/2016 relativi all'intervento di **realizzazione del "Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare"** in Ariano Irpino.

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50 del 2016.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **7081415884**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **B99D15001350003**;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «*best practice*», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

FASI DI PROGETTAZIONE		NOTE
PN.1	Prestazioni normali (fasi di progetto)	
a.0)	Attività propedeutiche alla progettazione (eventuale redazione degli elaborati per variante)	Prestazione comprese nell'onorario a base di gara

		al Piano di Recupero ed al PUC)	
b.I)		Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	Prestazione compresa ed in parte da espletare in fase di gara
b.II)		Progettazione definitiva	
b.III)		Progettazione esecutiva	
b.III.07)		Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008 in fase di progettazione	Prestazioni comprese nell'onorario dei livelli progettuali a cui si riferiscono

FASI DI ESECUZIONE – Opzionale (prevista nel bando ex art 157 del D.lgs n.50/2016)		NOTE
PN.2	Prestazioni normali (fasi di esecuzione)	
c.I)	Direzione Lavori e contabilità	
c.I.12	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008 in fase di esecuzione	

5. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni complementari da affidare con il concorso di progettazione è indicato nell'*Allegato 4 del DPP - Calcolo dei compensi per gli incarichi professionali ai sensi del DM 17 giugno 2016 GURI n. 174 del 27 luglio 2016 – Rev.n.1 Aprile 2017* – per la parte progettazione (nel seguito semplicemente “Allegato «CP»”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso, come richiamato al successivo articolo 24.

6. La fase di esecuzione non è contemplata nel presente contratto, l'Amministrazione committente in coerenza con quanto contenuto nel Bando si riserva di affidare, con successiva procedura negoziata ex artt. 63 e 157 del D.lgs. n. 50/2016, al vincitore del concorso affidatario della progettazione definitiva ed esecutiva e qualora ne ricorrerono i presupposti, anche l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il corrispettivo massimo delle prestazioni opzionali da prendere a base dell'offerta pari ad **Euro 476.658,24** (al netto dell'IVA ed eventuali oneri previdenziali), come da calcolo analitico contenuto nell'*Allegato 4 del DPP - Calcolo dei compensi per gli incarichi professionali ai sensi del DM 17 giugno 2016 GURI n. 174 del 27 luglio 2016 – Rev.n.1 Aprile 2017* – per la parte Direzione Lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

7. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnico-economica selezionato nell'ambito della procedura concorsuale e nonché di quanto disposto con le delibere di cui alla successiva lettera e); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

e) dichiara di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 135/2016 e successivi aggiornamenti approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 95/2017 e n. 120/2017 e di accettarlo senza riserve.

f) ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, il Prezziario Ufficiale vigente nelle Regione Campania integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.

7. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

c) la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 8, comma 2, deve essere impostata secondo le istruzioni dell'Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo.

8. Le eventuali prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie, che la stazione appaltante si riserva di affidare al medesimo tecnico qualora ne ricorressero le condizioni, devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

9. Nel caso in cui al Tecnico incaricato non venga affidata la direzione lavori il progettista può esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016. In ogni caso egli accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità, rinunciando sin d'ora a qualunque possibile diritto di riservatezza, d'autore o di veto su tali variazioni.

10. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

11. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3,

- primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
 - d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;
 - e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
12. Sono altresì escluse dall'incarico eventuali altre prestazioni non ricomprese nell'Allegato CP, che l'Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi, oppure, se affidate al Tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
- (se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)**
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- (in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)**
3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:
- a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig., che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di

pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva,

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e nel caso ai sensi del precedente comma 4.) l'incarico non comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tuttavia il Tecnico incaricato deve collaborare con l'operatore economico incaricato delle predette prestazioni.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

a) prestazioni di servizi tecnici riconducibili all'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

c) nel caso in cui verrà affidata anche la direzione lavori, l'accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'intervento realizzato – SCIA per Prevenzione incendi;

d) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente ha messo a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

a. Documento di sintesi del DPP del Concorso;

b. Documento Preliminare alla Progettazione costituito da :

- Deliberazioni Giunta Comunale n. 135/2016 – n.95/2017 – n. 120/2017
- DPP – Rev. n. 2 maggio 2017
- Allegato 1 Inquadramento urbanistico
- Allegato 2 Stato di Fatto
- Allegato 3 Studio Prefattibilità
- Allegato 4 Onorari DM.17.06.2017 Rev.1 Aprile 2017

c. Planimetria area intervento;

d. Documentazione fotografica e video dell'area;

e. Documentazione cartografica;

- f. Rilievo stato di fatto planimetrico ed altimetrico e nuvola di punti in dxf e cad;
- g. Indagini geologiche e geognostiche;
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
- a) produrre un numero minimo di (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
- b) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
5. Qualora al professionista verrà affidata anche la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione il medesimo dovrà produrre, a prestazioni ultimate:
- a) una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che con le modalità di cui al precedente punto 4 lett.b);
- b) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
- c) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).
6. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
7. Per quanto previsto al comma 6, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.
8. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
- a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato «CP»;

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione (PN.1) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

FASI DI PROGETTAZIONE		GIORNI
PN.1	Prestazioni normali (fasi di progetto)	
a.0)	Attività propedeutiche alla progettazione (eventuale redazione degli elaborati per variante al Piano di Recupero ed al PUC)	10gg dall'Aggiudicazione Definitiva
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10gg dall'Aggiudicazione Definitiva
b.II)	Progettazione definitiva	30 giorni dall'Approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica
b.III)	Progettazione esecutiva	30 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo
b.III.07)	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	Da effettuare contestualmente al livello di progettazione cui si riferisce

FASI DI ESECUZIONE (opzionale)		GIORNI
PN.2	Prestazioni normali (fasi di esecuzione)	
c.I)	Direzione Lavori e contabilità	da determinare con successiva procedura negoziata anche in relazione al cronoprogramma dei lavori
c.I.12	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- a) il termine previsto per le attività propedeutiche (studio di fattibilità, rilievi, indagini) di cui alla lettera a) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse alle predette prestazioni preliminari;
- b) il termine previsto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica b.I) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- c) il termine previsto per la progettazione definitiva b.II) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto definitivo;
- d) il termine previsto per la progettazione esecutiva b.III) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto esecutivo;

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione

certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (PN.2) di cui all'articolo 3, comma 1, sono determinati, con successiva procedura e contratto aggiuntivo, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente.. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per l'eventuale fase di Direzione lavori e contabilità c.I) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Dlgs 81/2008 compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

7. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

8. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016. Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente, previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a) oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del

finanziamento.

6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione nell'eventuale contratto aggiuntivo oggetto di successiva procedura.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico

incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni di progettazione descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «CP» e all'articolo 24, determinato ai sensi del DM del 17.06.2016 come segue:

FASI DI PROGETTAZIONE		IMPORTI
PN.1	Prestazioni normali (fasi di progetto)	
a.0)	Attività propedeutiche alla progettazione (eventuale redazione degli elaborati per variante al Piano di Recupero ed al PUC)	€ 120.838,97
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	
b.II)	Progettazione definitiva	€ 367.311,50
b.III)	Progettazione esecutiva	€ 256.619,03
b.III.07)	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	Corrispettivo compreso nel livello di progettazione a cui si riferisce
TOTALE PROGETTAZIONE		744.769,50
Totale in lettere (euro settecentoquarantaquattromilasettecentosessantanove/50)		

2. La fase di esecuzione non è contemplata nel presente contratto, l'Amministrazione committente in coerenza con quanto contenuto nel bando si riserva di affidare, con successiva procedura negoziata ex artt. 63 e 157 del D.lgs. n. 50/2016, al vincitore del concorso affidatario della progettazione definitiva ed esecutiva e qualora ne ricorressero i presupposti, anche l'incarico di Direzione Lavori e di

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni della fase di esecuzione di cui al precedente art. 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, è determinato ai sensi del DM del 17.06.2016 come segue:

FASI DI ESECUZIONE (opzionale)		IMPORTI
PN.2	Prestazioni normali (fasi di esecuzione)	
c.I)	Direzione Lavori e contabilità	€ 476.658,24
c.I.12	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	

Il corrispettivo massimo delle prestazioni opzionali da prendere a base dell'offerta pari ad **Euro 476.658,24** (al netto dell'IVA ed eventuali oneri previdenziali), come da calcolo analitico contenuto nell'*Allegato 4 del DPP - Calcolo dei compensi per gli incarichi professionali ai sensi del DM 17 giugno 2016 GURI n. 174 del 27 luglio 2016 – Rev.n.1 Aprile 2017* – per la parte Direzione Lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

5. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «CP».

6. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «CP».

7. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della Legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016.

8. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 7 in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.

9. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 95, comma 3, lettera b)), nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

10. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «CP».

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «CP»; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

5. Gli adeguamenti in aumento o in riduzione del corrispettivo per le fasi di esecuzione – opzionale saranno determinati nell'eventuale e successivo contratto aggiuntivo.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) il corrispettivo è adeguato nelle misura più vantaggiosa per l'Amministrazione committente tra quelle risultanti dall'applicazione dei seguenti criteri alternativi:

a) utilizzando i parametri previsti per il calcolo del compenso per la redazione delle varianti in corso d'opera a seconda che la variante comporti o meno anche la modifica sostanziale di elaborati grafici;

b) utilizzando i parametri previsti dall'Allegato «CP» come segue:

- limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, con riferimento all'importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevino le opere omesse o espunte);

7. Gli adeguamenti non trovano applicazione nei casi di cui al comma 4, e quando riguardano varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

8. Il Tecnico autore delle varianti è obbligato a redigere una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 114 del 2014, fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione della variante all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI DI PROGETTAZIONE	DECORRENZA DEI TERMINI	
a.0) Attività propedeutiche alla progettazione (eventuale redazione degli elaborati per variante al Piano di Recupero ed al PUC)	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Saldo del corrispettivo decurtato della somma assegnata a titolo di premio del concorso di progettazione fissato in € 50.000,00
b.I) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica		
b.II) Progettazione definitiva	Consegna del progetto definitivo	Acconto del 30% del relativo corrispettivo
	Approvazione del progetto definitivo	Saldo del restante 70% del relativo corrispettivo
b.III) Progettazione esecutiva	Consegna del progetto esecutivo	Acconto del 50% del relativo corrispettivo
	Approvazione del progetto definitivo	Saldo del restante 50% del relativo corrispettivo
b.III.0 7) Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione.	Saldo del relativo corrispettivo con le modalità sopra specificate

Le modalità di pagamento del corrispettivo per delle prestazioni opzionali saranno determinate nell'eventuale e successivo contratto aggiuntivo secondo i criteri generali riportati nel seguito

FASI DI ESECUZIONE (opzionale)	DECORRENZA DEI TERMINI	
c.I) Direzione Lavori e contabilità	Emissione degli stati di avanzamento lavori	Acconto del relativo corrispettivo proporzionale al SAL maturato decurtato del 10% da corrispondere ad emissione del Certificato di Collaudo
c.I.12) art. 92 d.lgs. n. 81/2008		

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN:..... , sul quale è autorizzato ad operare il sig. , nato a il (codice fiscale.....), residente a

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 16, comma 4, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria;

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:
- a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
 - b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.

Art. 16. (Garanzie)

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. in data rilasciata dalla compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000 euro ³⁸), ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con n.in, con validità fino al con un massimale di euro
5. Qualora al tecnico incaricato verrà affidata anche la direzione lavori dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro 500.000 mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita la comunicazione antimafia / all'informazione antimafia, (40) (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo. (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 80 co. 4, quarto periodo il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data alla quale ha allegato n. certificati di regolarità contributiva.

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 prot. Indata attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Benevento ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, nonché dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.

2. Costituiscono parte integrante dell'opzione e sono soggette alle medesime condizioni delle prestazioni opzionali le spese forfetarie conglobate connesse alle prestazioni opzionali, in proporzione all'importo delle diverse prestazioni opzionali come individuate nell'*Allegato 4 del DPP - Calcolo dei compensi per gli incarichi professionali ai sensi del DM 17 giugno 2016 GURI n. 174 del 27 luglio 2016 - Rev.n.1 Aprile 2017* – per la parte Direzione Lavori.

3. L'Amministrazione committente può esercitare l'opzione di cui al comma 1, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di cui al comma 2, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'approvazione del progetto esecutivo oggetto del presente contratto.

4. L'Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora:

a) essa non eserciti l'opzione di cui al comma 1;

b) essa eserciti l'opzione tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui al comma 3, e il Tecnico incaricato accetti comunque di assumere l'incarico per le prestazioni opzionali.

5. Fino all'esercizio dell'opzione di cui al comma 4, resta sospesa l'efficacia limitatamente alle prestazioni opzionali contenute nel presente contratto; le stesse disposizione sono inefficaci sin dall'origine in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione committente.

6. Il mancato esercizio dell'opzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui all'Allegato «CP», relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico sin dall'origine.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso all'indirizzo (oppure) presso la propria sede in Pec..... Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, il sig., architetto/ingegnere, in qualità di

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, l'Arch. Giancarlo Corsano.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato dovrà svolgere le prestazioni professionali secondo le indicazioni e le modalità contenute nel bando di concorso nella documentazione allegata con particolare riferimento al Documento Preliminare alla Progettazione ed alla definizione dell'Area di intervento

Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali sub - contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato «CP»)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, di aggiornamento del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.

2. Le classificazioni selezionate nella dell'Allegato «CP» sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi previsti dal presente contratto.

3. Le prestazioni normali selezionate nell'allegato «CP» devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui al contenuto del predetto «CP» non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest'ultima. Le prestazioni normali contemplate dell'allegato «CP», che individuano prestazioni previste dagli articoli da 14 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, devono ritenersi automaticamente comprensive alle prestazioni analoghe previste dagli articoli da 241 a 246 dello stesso D.P.R. n. 207 del 2010, qualora necessarie.

4. Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), oppure riconducibili a prestazioni normali dell'allegato «CP», sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente individuate, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni complementari e accessorie dell'allegato «CP», per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate da vacanze orarie e restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed eseguita, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di mancata esecuzione della singola prestazione.

6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al DM 17 giugno 2016 pubblicato sulla GURI in data 27 luglio 2016. Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

Art. 25. (Norme di comportamento)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del

Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.

4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

Art. 26. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

Ariano Irpino , lì

Il Tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:
il direttore tecnico

Nel caso di associazione professionale:
i professionisti associati:

Ubicazione Opera

COMUNE DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA AVELLINO

VIA D'AFFLITTO - PIAZZA SAN FRANCESCO

Opera

Realizzazione del Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

Ente Appaltante

COMUNE DI ARIANO IRPINO

Indirizzo

ARIANO IRPINO
PIAZZA PLEBISCITO

P.IVA

Tel./Fax

0825875100

E-Mail

RUP

Arch. Giancarlo CORSANO



Data

22/05/2017

ALLEGATO "CP"

(allo schema contratto)

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**
(Decreto Ministeriale 17/06/2016 - GURI 27.07.2016 n. 174)

PROGETTAZIONE

Il RUP

Arch. Giancarlo CORSANO

Il Dirigente

Ing. Fernando CAPONE

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Realizzazione di un Polo Scolastico di eccellenza alberghiero e agrolimentare della città dell'Arianese

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	3.600.000,00	5,38494 84685%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.600.000,00	6,29876 97769%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	240.000,00	10,0455 597665 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	1.520.000,00	6,36715 07833%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1.040.000,00	6,91910 28803%

Costo complessivo dell'opera : € 8.000.000,00

Percentuale forfettaria spese : 20,63%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.09				
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	52%	0,0468
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	52%	0,0052
Qbl.10	Relazione archeologica	0,0150	52%	0,0078
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200	52%	0,0104
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,0300	52%	0,0156
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,0050	52%	0,0026
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100	48%	0,0048
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,0300	52%	0,0156
Somatoria		0,2100		0,1088

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2300	52%	0,1196
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	52%	0,0052
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	52%	0,0364
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300	52%	0,0156
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,0700	52%	0,0364
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500	52%	0,0260
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600	52%	0,0312
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200	52%	0,0104
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	52%	0,0156
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	52%	0,0052
Somatoria		0,5800		0,3016

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700	52%	0,0364
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300	52%	0,0676
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400	52%	0,0208
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	52%	0,0104
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200	52%	0,0104
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	52%	0,0156
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,0480
Somatoria		0,4100		0,2092

STRUTTURE – S.03

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	52%	0,0468
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	52%	0,0052
Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,0150	52%	0,0078
Qbl.10	Relazione archeologica	0,0150	52%	0,0078
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200	52%	0,0104
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,0050	52%	0,0026
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100	48%	0,0048
Qbl.06	Relazione geotecnica	0,0300	52%	0,0156
Qbl.11	Relazione geologica	0,0173	52%	0,0090
Sommatória		0,2123		0,1100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800	52%	0,0936
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	52%	0,0052
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400	52%	0,0208
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300	52%	0,0156
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,0700	52%	0,0364
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300	52%	0,0156
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500	52%	0,0260
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600	52%	0,0312
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200	52%	0,0104
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	52%	0,0156
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	52%	0,0052
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600	52%	0,0312
QbII.13	Relazione geologica	0,0286	52%	0,0149
Sommatória		0,6186		0,3217

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200	52%	0,0624
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300	52%	0,0676
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300	52%	0,0156
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100	52%	0,0052
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250	52%	0,0130
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	52%	0,0156
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,0480
Sommatória		0,4450		0,2274

IMPIANTI – IA.01

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	51%	0,0459
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	51%	0,0051
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200	51%	0,0102
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,0050	51%	0,0026
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100	48%	0,0048
Somatoria		0,1350		0,0686

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600	51%	0,0816
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0100	51%	0,0051
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,0800	51%	0,0408
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500	51%	0,0255
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600	51%	0,0306
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200	51%	0,0102
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	51%	0,0153
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	51%	0,0051
Somatoria		0,5000		0,2550

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,0765
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	51%	0,0255
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,0255
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,0102
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	51%	0,0153
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,0480
Somatoria		0,4300		0,2163

IMPIANTI – IA.02

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	51%	0,0459

Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	51%	0,0051
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200	51%	0,0102
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,0050	51%	0,0026
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100	48%	0,0048
Sommatória		0,1350		0,0686

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600	51%	0,0816
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0100	51%	0,0051
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,0800	51%	0,0408
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500	51%	0,0255
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600	51%	0,0306
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200	51%	0,0102
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	51%	0,0153
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	51%	0,0051
Sommatória		0,5000		0,2550

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,0765
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	51%	0,0255
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,0255
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,0102
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	51%	0,0153
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,0480
Sommatória		0,4300		0,2163

IMPIANTI – IA.03				
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	51%	0,0459
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	51%	0,0051
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200	51%	0,0102
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,0050	51%	0,0026
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100	48%	0,0048
Sommatória		0,1350		0,0686

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600	51%	0,0816
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0100	51%	0,0051
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,0800	51%	0,0408
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500	51%	0,0255
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600	51%	0,0306
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200	51%	0,0102
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	51%	0,0153
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100	51%	0,0051
Sommatória		0,5000		0,2550

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,0765
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500	51%	0,0255
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,0255
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,0102
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300	51%	0,0153
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000	48%	0,0480
Sommatória		0,4300		0,2163

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
						$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V*G*P*\Sigma Q_i$	K=20,63% S=CP*K		
E.09	EDILIZIA	3.600.000,00	5,38494846 85%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.10, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16, Qbl.17	0,2100	51,81%	46.816,74	9.655,95	56.472,70	29.258,50
S.03	STRUTTURE	1.600.000,00	8,87414218 06%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.09, Qbl.10, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16, Qbl.06, Qbl.11	0,2123	51,81%	28.642,40	5.907,50	34.549,90	17.900,30
IA.01	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 665%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	50,78%	2.441,07	503,47	2.944,54	1.495,24
IA.02	IMPIANTI	1.520.000,00	6,36715078 33%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	50,78%	11.105,58	2.290,53	13.396,11	6.802,55
IA.03	IMPIANTI	1.040.000,00	6,91910288 03%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	50,78%	11.171,58	2.304,14	13.475,72	6.842,97

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$\Sigma(Mi)/\Sigma(Qi)$	$V*G*P*\Sigma Qi$	$K=20,63\%$ $S=CP*K$	CP+S	$(CP+S)*M$
E.09	EDILIZIA	3.600.000,00	5,38494846 85%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,5800	52,00%	129.303,38	26.668,82	155.972,21	81.105,55
S.03	STRUTTURE	1.600.000,00	8,89675366 58%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.09, QbII.13	0,6186	52,00%	83.654,53	17.253,75	100.908,28	52.472,30
IA.01	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 665%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,5000	51,00%	9.041,00	1.864,71	10.905,71	5.561,91
IA.02	IMPIANTI	1.520.000,00	6,36715078 33%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08,	0,5000	51,00%	41.131,79	8.483,43	49.615,23	25.303,77

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

					QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23						
IA.03	IMPIANTI	1.040.000,00	6,91910288 03%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,5000	51,00%	41.376,24	8.533,85	49.910,08	25.454,14

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$\Sigma(Mi)/\Sigma(Qi)$	$V*G*P*\Sigma Qi$	$K=20,63\%$ $S=CP*K$	CP+S	$(CP+S)*M$
E.09	EDILIZIA	3.600.000,00	5,38494846 85%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	51,02%	91.404,12	18.852,10	110.256,21	56.252,72
S.03	STRUTTURE	1.600.000,00	6,29876977 69%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	51,10%	42.604,88	8.787,26	51.392,14	26.261,38
IA.01	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 665%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,	0,4300	50,30%	7.775,26	1.603,65	9.378,91	4.717,59

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

					QbIII.07						
IA.02	IMPIANTI	1.520.000,00	6,36715078 33%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	50,30%	35.373,34	7.295,75	42.669,09	21.462,55
IA.03	IMPIANTI	1.040.000,00	6,91910288 03%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	50,30%	35.583,56	7.339,11	42.922,67	21.590,10

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	120.838,97	62.299,56
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	367.311,50	189.897,67
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	256.619,03	130.284,35
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	744.769,50	382.481,58